



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 155 del 07/10/2010**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 26 luglio 2010, n. 381

Società Ecolevante SpA con sede legale in Santa Croce sull'Arno (PI) Discarica per rifiuti non pericolosi III Lotto loc. Torre Caprarica Grottaglie (TA) Inquadramento in sottocategoria ex art. 7 c.1 lett. c) DM 3 agosto 2005 del primo comparto e del secondo comparto con deroga al parametro DOC per alcune tipologie di rifiuti.

L'anno 2010 addì 26 del mese di luglio in Modugno (BA) presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia,  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA,  
ING. ANTONELLO ANTONICELLI

Vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

**ADOTTA IL SEGUENTE  
PROVVEDIMENTO**

Visto il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico";

Vista la L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata

Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

Visto il D.lgs. 152/06: “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 36/03: “Attuazione della direttiva 1999/31/CE - discariche di rifiuti” e s.m.i.;

Visto il D.M. 03/08/05: “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”

Visto il D.M. 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152/06 e dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009” e s.m.i.

Vista la LR 17/2007 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”

Vista la L.R. 30 del 3 ottobre 1986: “D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento dei rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione”

Vista la DGR 2668 del 28 dicembre 2009 “Approvazione dell’Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia”

Vista la DGR 22 dicembre 2009, n. 2560 “Presenza d’atto delle Linee Guida per la valutazione del rischio applicata alle discariche ai sensi dell’art. 7 del DM 3 agosto 2005”

Vista la DGR 19 gennaio 2010 n. 23 “Regime transitorio per l’ammissibilità in discarica di alcune tipologie di rifiuti. Modalità di adesione”

Vista la DGR del 19 luglio 2010 n. 1715 “Regime transitorio per l’ammissibilità in discarica di alcune tipologie di rifiuti. Proroga termini”

Premesso che:

Con il DM 3 agosto 2005 sono stati individuati criteri e procedure per ammissibilità dei rifiuti nelle discariche in conformità a quanto stabilito da D.Lgs. 36/03.

L’art. 7 del citato DM prevede che le autorità competenti nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 36/03 possano autorizzare, anche per settori confinati le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

- a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
- b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
- c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

L’art. 7 al c. 2 prevede inoltre che i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell’autorizzazione; tali criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto

a. delle caratteristiche dei rifiuti,

b. della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica,  
c. dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS.

Con D.D. n. 426 del 3 luglio 2008 è stata rilasciata alla Società l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla Discarica per rifiuti non pericolosi - Ampliamento III Lotto

Con nota del 30 marzo 2009, prot. 4314 del 2 aprile 2009, la Società Ecolevante ha presentato istanza di autorizzazione per l'esercizio della discarica per lo smaltimento di rifiuti ad elevato contenuto organico e/o inorganico ai sensi dell'art. 7 c. 1 lett. c) del DM 3 agosto 2005

Con D.D. n. 393 del 1 luglio 2009 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 7 c. 1 del DM 3 agosto 2005, per un periodo massimo di 6 mesi, la sottocategoria di cui al comma 1 lett. c dell'art. 7, limitatamente al comparto 1 ad un quantitativo massimo di rifiuti di 160.000 t e ai codici CER di cui all'Al. A della stessa Determinazione

Con D.D. n. 481 del 15 settembre 2009 è stato rettificato il provvedimento dirigenziale n. 393/2009 nella parte attinente alle prescrizioni impartite inerenti il sistema di monitoraggio delle emissioni diffuse.

Con nota del 23 dicembre 2009, prot. n. 312 del 15 gennaio 2010, ad oggetto "Istanza di autorizzazione per l'esercizio di sottocategoria di discarica ai sensi dell'art. 7 c. 1 lett. c) del DM 3 agosto 2005" la Ditta ha trasmesso l'analisi di rischio sito specifica redatta sulla base dei "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio alle discariche" Rev. 0 Giugno 2005 APAT al fine di ottenere la deroga al parametro DOC nell'eluato.

Con nota del 27 marzo 2010, prot. n. 5373 del 13 aprile 2010, la Ditta ha trasmesso la Nota integrativa all'analisi di rischio del lotto III della discarica Ecolevante sita in Grottaglie (TA)

Con nota del 13 maggio 2010, prot. n. 7823 del 10 giugno 2010, la Ditta ha richiesto di completare l'istruttoria tecnica per l'autorizzazione come sottocategoria ex art. 7 c. 1 lett. c) del DM 3 agosto 2005  
In data 18 giugno 2010 e in data 25 giugno 2010 si sono tenute le riunioni della Conferenza dei Servizi volta all'istruttoria della richiesta di inquadramento in sottocategoria e deroga al parametro DOC

Con nota prot. 39677 del 21 giugno 2010 ad oggetto "Istanza di autorizzazione per l'esercizio di sottocategoria di discarica ai sensi dell'art. 7 c. 1 lett c del DM 3 agosto 2010. Analisi di rischio" la Provincia di Taranto ha espresso parere favorevole con prescrizioni "Si esprime parere favorevole a condizione che: 1) con cadenza trimestrale siano verificate le caratteristiche quantitative e qualitative del articolato prodotto; 2) con cadenza trimestrale siano verificate le caratteristiche quantitative e qualitative del biogas; con cadenza annuale sia presentata opportuna valutazione del rischio conforme all'art. 7 del DM 3 agosto 2005 implementata con i dati di cui ai punti 1) e 2)"

Nel corso della Conferenza dei Servizi del 25 giugno 2010 l'Arpa ha espresso il seguente parere "L'Arpa dichiara che la documentazione trasmessa soddisfa quanto richiesto in sede di precedente Conferenza di Servizi pertanto esprime parere favorevole all'autorizzazione in sottocategoria e alla deroga del parametro DOC ai sensi delle linee guida regionali e ai sensi dell'art. 7 del DM del 3 agosto 2005"

Con note del 29 giugno 2009 e del 21 luglio 2010, il Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche ha espresso il proprio parere in materia di conformità al Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali.

L'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti ha svolto i seguenti approfondimenti istruttori

Con riferimento alla richiesta relativa all'intero terzo Lotto di inquadramento nella sottocategoria di discarica di cui all'art. 7 c. 1 lett. c) del DM 3 agosto 2005, si rileva quanto segue.

La Decisione 2003/33/CE al paragrafo "Discarica per rifiuti non pericolosi, con sottocategorie" dell'Allegato B riporta:

" ... Gli Stati membri possono elaborare criteri nazionali di ammissibilità per garantire la corretta assegnazione dei rifiuti non pericolosi alle diverse sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi. Se non si desidera creare una sottoclassificazione per le discariche destinate ai rifiuti non pericolosi, tutti i rifiuti non pericolosi possono essere collocate in una discarica per rifiuti misti non pericolosi (categoria B3)"

Il legislatore nazionale con il DM 3 agosto 2005 ha demandato all'Autorità competente la possibilità di autorizzare anche per settori confinati le seguenti sottocategorie di discariche:

- a. discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
- b. discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
- c. discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

Le difficoltà insorte circa l'applicazione del DM 3 agosto 2005, connesse anche alle modalità di trasposizione dei contenuti della Decisione del Consiglio 2003/33/CE del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE, hanno comportato, sin dalla emanazione del decreto, la necessità di provvedimenti di proroga del termine del regime transitorio previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 36/2003; ultimo dei quali con L 13/2009 che ha stabilito la data del 30 giugno 2009. Recentemente è stato approvato in Conferenza Stato Regioni (verbale del 6 maggio 2010) il testo di Decreto che sostituisce il DM 3 agosto 2005.

La Regione Puglia con DGR 2668 del 28 dicembre 2009 ha approvato l'aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nell'ambito del quale sono stati definiti i criteri generali per l'autorizzazione delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi previste dal DM 3 agosto 2005.

Considerata l'attuale fase evolutiva del quadro normativo nazionale di riferimento, si ritiene che a fronte dell'istanza presentata dal Gestore relativa alla classificazione in sottocategoria dell'intero III Lotto, possa essere autorizzato con il presente provvedimento l'inquadramento in sottocategoria di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art 7 del DM 3 agosto 2005 dei soli comparti 1, già oggetto di provvedimento di autorizzazione in regime transitorio, e 2, che risulta essere stato allestito.

Con riferimento alla deroga richiesta per il parametro DOC illimitato per tutti i rifiuti già autorizzati con D.D. n. 426 del 3 luglio 2008 si rileva quanto segue.

L'art. 7 del DM 3 agosto 2005 al comma 2 dispone:

"I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1, vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione. I criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS."

Con D.D. n. 393 del 1 luglio 2009 è stata autorizzata la deroga al parametro DOC per i seguenti codici CER: 070512, 100121, 170506, 190203, 190305, 190501, 190801, 190802, 190805, 190812, 190814, 191212, 191302. Per tali codici nella citata Determinazione Dirigenziale è stata prescritta la determinazione nell'eluato secondo le metodiche riportate nel DM 3 agosto 2005 dei seguenti parametri:

DOC, composti organici clorurati, composti organici aromatici, aromatici policiclici, 1,2 cis-dicloroetene.

Con DGR n. 1715 del 19 luglio 2010 sono stati prorogati per un termine di 90 giorni gli effetti della DGR n. 23 del 19 gennaio 2010.

Nella seduta del 6 maggio 2010 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome è stato approvato il testo del Decreto che sostituirà l'attuale DM 3 agosto 2005; tale testo esclude esplicitamente il limite di concentrazione per il parametro DOC per alcune tipologie di rifiuti e prevede che per la determinazione del parametro DOC debba applicarsi la norma UNI EN 1484 eliminando il riferimento attualmente previsto dal DM 3 agosto 2005 alla norma prEN 14429.

Considerata l'attuale fase evolutiva del quadro normativo nazionale di riferimento, si ritiene che, pur a fronte delle positive risultanze della valutazione dei rischi condotta dal Gestore, la deroga richiesta da parte del gestore per tutti i codici CER già autorizzati in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con D.D. n. 426 del 3 luglio 2008 non possa essere accolta.

Si ritiene pertanto di dover limitare la concessione della deroga al parametro DOC ai rifiuti identificati con i codici CER, già autorizzati a valle di specifica istruttoria con D.D. n. 393 del 1 luglio 2009, di seguito elencati: 070512, 100121, 170506, 190203, 190305, 190501, 190801, 190802, 190805, 190812, 190814, 191212, 191302.

Sui rifiuti oggetto di deroga il gestore dovrà effettuare, per i primi nove mesi dal rilascio della presente autorizzazione e con frequenza mensile, per ciascun CER oggetto di deroga e oggetto di conferimento nel corso del mese di riferimento, le analisi sull'eluato volte alla determinazione dei parametri di cui alla Tabella 5 del DM 3 agosto 2005 nonché del TOC, del residuo a 105°C e del residuo a 600°C.

Sui rifiuti identificati dai codici CER 100121, 190203, 190305, 191302 i test sull'eluato dovranno inoltre prevedere la misura dei seguenti parametri: solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi organici clorurati.

Gli esiti di tali analisi, unitamente ad un prospetto sintetico recante l'indicazione su base trimestrale dei codici CER oggetto di deroga conferiti in ciascun comparto, dei relativi quantitativi e della provenienza dovranno essere trasmessi alla Regione, alla Provincia e all'Arpa con cadenza trimestrale. Tali dati dovranno pervenire entro i trenta giorni successivi al trimestre di riferimento.

Una quota parte dei campioni prelevati ai fini delle determinazioni analitiche di cui sopra dovrà essere adeguatamente conservata per un periodo di tre mesi, a disposizione delle Autorità competenti in materia di vigilanza e controllo.

Fatte salve le responsabilità in materia da parte del produttore di rifiuti, il gestore dovrà adottare una specifica procedura gestionale volta a verificare a campione il rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 comma 5 del DM 3 agosto 2005. Tale procedura gestionale dovrà essere trasmessa per le valutazioni di competenza entro quarantacinque giorni dal rilascio della presente autorizzazione alla Regione, alla Provincia e all'Arpa.

Con riferimento ad alcune tipologie di rifiuti già autorizzate con D.D. n. 426 del 3 luglio 2008, si ritiene, ai sensi dei disposti del DM 3 agosto 2005, di dover specificare quanto segue.

Il rifiuto di cui al codice CER 170802 (materiali di costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170802), già autorizzato con D.D. n. 426 del 3 luglio 2008 non può essere depositato in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.

Il rifiuto di cui al codice CER 170604 (materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603), già autorizzato con D.D. n. 426 del 3 luglio 2008, preliminarmente al ritiro deve essere sottoposto a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 248 del 29 luglio 2004 e deve presentare valori conformi alla tabella 1 dell'allegato 2 del DM 3 agosto 2005, da verificarsi

per ciascun lotto di conferimento. Per la gestione di tale rifiuto devono essere le condizioni previste dall'Allegato 2 al DM 3 agosto 2005.

Con riferimento alla relazione annuale di cui all'art. 10 c. 1 lett. l) del D.Lgs. 36/03, si ritiene di dover stabilire quanto segue.

La relazione annuale che il gestore ha l'obbligo di presentare ai sensi dell'art. 10 c. 1 lett. l) del D.Lgs. 36/03 dovrà contenere il riferimento alla provenienza dei rifiuti smaltiti in discarica. La relazione di cui al punto precedente relativa all'anno 2009 dovrà essere trasmessa entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento

Successivamente le relazioni annuali dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono

Con riferimento alle disposizioni di cui al punto 15 dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali si rileva quanto segue.

Come disciplinato dalla DGR 2668 del 28 dicembre 2009, per le discariche autorizzate e in esercizio le richieste di deroga collegate a istanze di classificazione in sottocategoria ex art. 7 del DM 3 agosto 2005 possono essere concesse previa approvazione della valutazione del rischio da effettuare secondo le linee guida definite dal tavolo tecnico congiunto Regione-Arpa Puglia - Province solo ed esclusivamente alle seguenti condizioni:

- realizzazione nei comparti di discarica autorizzati ma non ancora oggetto di conferimento di un ulteriore strato impermeabile in geomembrana e contestuale sistema di monitoraggio del flusso di percolato tra i due strati di geomembrana
- realizzazione di un sistema di recupero del biogas per le sottocategorie di tipo b) e c) utile anche a limitare le emissioni odorigene diffuse dal corpo di discarica in coltivazione, presidio che peraltro è contemplato anche dal D.Lgs. 36/2003.

Con riferimento alla presenza di strati impermeabili, il rivestimento del fondo della discarica è costituito dal basso verso l'alto da:

- Strato di argilla dello spessore di circa 1 metro con conducibilità compresa tra  $2,69E-8$  cm/s e  $9,61E-8$  cm/s
- Manto bentonitico da 7 mm con coefficiente di permeabilità  $k < 5E-11$
- Telo in HDPE dello spessore di 2 mm
- TNT da 400 g/m<sup>2</sup>
- Strato drenante in sabbia dello spessore di 50 cm

Ciascun comparto funzionale è dotato di un sistema di raccolta del percolato a servizio del singolo comparto e per ogni comparto è presente un pozzo di raccolta del percolato.

Con riferimento allo sistema di monitoraggio del flusso del percolato, il Servizio Ciclo dei Rifiuti e bonifica ha nel proprio parere del 28 giugno 2010 ritenuto che "la metodologia di monitoraggi del percolato si ritiene applicabile al caso proposto, a condizione che la stessa metodologia venga integrata con idonei sistemi in situ che consentano di misurare l'infiltrazione meteorica al netto dell'evapotraspirazione al fine di completare il bilancio idrologico per la stima indiretta del flusso di percolato negli strati di suolo al di sotto della barriera impermeabile e che il metodo proposto costituisce un sistema di monitoraggio rispondente a quanto previsto dalla DGR n. 23 del 19 gennaio 2010 nonché dal Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali". Il Servizio ciclo Rifiuti e bonifiche ha richiesto la trasmissione di una scheda tecnico progettuale che sintetizzi il complessivo sistema di monitoraggio

Con nota del 29 giugno 2010 la Ditta, in ottemperanza a tale richiesta, ha trasmesso la scheda tecnico progettuale descrittiva del sistema di monitoraggio del percolato dichiarando quanto segue:

"la piena funzionalità del sistema sperimentale di analisi dell'evapotraspirazione e della contestuale analisi integrata dei dati per la chiusura del bilancio idrologico non potrà che essere effettuata a valle di

prove in situ di ottimizzazione del sistema di monitoraggio più adatto tra quelli indicati. ... il sistema integrato di monitoraggio del bilancio idrologico che è stato richiesto può restituire risultati fisicamente significativi solo contemplando un'analisi dei dati su base annuale o pluriennale.”

Con nota prot. 4730 del 29 giugno 2010, il Servizio rifiuti, a valle dell'acquisizione della scheda tecnico progettuale, ha confermato il parere espresso di conformità del sistema di monitoraggio proposto al Piano di gestione dei Rifiuti Speciali.

Si stabilisce, pertanto, che il gestore assicuri la piena funzionalità del sistema sperimentale di analisi dell'evapotraspirazione e della contestuale analisi integrata dei dati per la chiusura del bilancio idrologico entro sei mesi dal rilascio della presente autorizzazione e che la Ditta completi le prove in situ di ottimizzazioni del sistema di monitoraggio nei tempi tecnici necessari per assicurare la piena funzionalità del sistema entro il termine previsto.

Con riferimento al sistema di recupero del biogas si rileva quanto segue

La relazione del giugno 2009 riporta quanto segue: “La captazione del biogas prodotto dalla degradazione dei rifiuti avverrà per mezzo di pozzi di captazione verticali trivellati a fine coltivazione e collegati ad una rete di aspirazione e di adduzione del biogas captato alle torce di combustione. Non sono state previste altre metodologie di captazione durante la fase di coltivazione del generico comparto poiché in fase di progetto è stata prevista la presenza di quantità minime di biogas. Sono previsti in progetto 20 pozzi, due centraline di aspirazione del biogas e due torce di combustione da 500 Nm<sup>3</sup>/h. In particolare nel solo comparto 1 sono allocati 4 pozzi”

La relazione del dicembre 2009 riporta quanto segue: “La captazione del biogas prodotto dalla degradazione dei rifiuti avveniva per mezzo di 4 pozzi di captazione verticali. Il biogas captato viene successivamente bruciato in torce statiche. Tale sistema è stato recentemente implementato con ulteriori 9 pozzi di captazione del biogas al fine di ottemperare alla prescrizione imposta nella Determina di Autorizzazione n. 393 del 1 luglio 2009 (miglioramento delle efficienze di captazione del biogas con l'intensificazione del numero di pozzi di aspirazione proposto nella documentazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione per l'esercizio di sottocategoria acquisita al prot. 7989 del Servizio Ecologia)”.

Facendo salvo il rispetto dei disposti del D.Lgs. 36/03 in materia di controllo dei gas di scarica, si stabilisce quanto segue.

Relativamente al comparto 2, nella fase di coltivazione, il gestore dovrà assicurare la minimizzazione delle emissioni diffuse provenienti dal corpo di scarica, realizzando sistemi di estrazione adeguatamente dimensionati anche in funzione del rateo di produzione del biogas. Qualora la composizione del biogas non consenta il recupero energetico, lo stesso dovrà essere avviato a termodistruzione in idonea camera di combustione a temperatura  $T > 850^{\circ}$ , concentrazione di ossigeno ? 3% in volume e tempo di ritenzione ? 0,3 s.

Prima dell'avvio della coltivazione del comparto 2 il gestore dovrà presentare agli Enti un programma integrato di coltivazione del corpo di scarica e di realizzazione dei sistemi di captazione del biogas. Il sistema di captazione del biogas dovrà garantire la minimizzazione delle emissioni diffuse dal corpo della scarica da valutarsi sulla base delle campagne di monitoraggio del biogas da svolgersi secondo le modalità di seguito indicate. Il biogas prodotto dal corpo dei rifiuti abbancati nel comparto 2 in coltivazione dovrà essere monitorato in termini quantitativi e qualitativi. A tal fine dovranno essere condotte campagne di monitoraggio del biogas secondo le metodologie già individuate per il comparto 1 nell'Allegato A paragrafo 2 della D.D. 393 del 1 luglio 2009 come modificata dalla D.D. 481 del 15 settembre 2009. Ad integrazione delle misure previste al punto precedente e con cadenza mensile dovrà essere estratto un campione di biogas dal corpo del comparto in coltivazione al fine della determinazione analitica dei seguenti parametri: metano, anidride carbonica, composti organici clorurati (Tab. 1 all. 5 parte IV del D.Lgs. 152/06 dal 39 al 60), composti organici aromatici (dal 19 al 23), acido

solfidrico, ammoniaca, mercaptani, VOC).

Relativamente al comparto 1, facendo salvi i contenuti delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, si stabilisce che a valle della realizzazione della copertura provvisoria il gestore dovrà procedere al collettamento e al convogliamento delle emissioni di biogas rinvenienti dai pozzi di estrazione del biogas e che il biogas estratto dovrà essere gestito in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 36/03. Il sistema di captazione del biogas dovrà garantire la minimizzazione delle emissioni diffuse dal corpo del comparto da valutarsi sulla base delle campagne di monitoraggio del biogas da svolgersi secondo le modalità di seguito indicate. Il biogas prodotto dal corpo dei rifiuti abbancati nel comparto 1 dovrà essere monitorato in termini quantitativi e qualitativi. A tal fine dovranno essere condotte campagne di monitoraggio del biogas secondo le metodologie già individuate per il comparto 1 nell'Allegato A paragrafo 2 della D.D. 393 del 1 luglio 2009 come modificata dalla D.D. 481 del 15 settembre 2009. Ad integrazione delle misure previste al punto precedente e con cadenza mensile dovrà essere estratto un campione di biogas dal corpo del comparto al fine della determinazione analitica dei seguenti parametri: metano, anidride carbonica, composti organici clorurati (Tab. 1 all. 5 parte IV del D.Lgs. 152/06 dal 39 al 60), composti organici aromatici (dal 19 al 23), acido solfidrico, ammoniaca, mercaptani, VOC).

preso atto:

- degli esiti della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 18 giugno 2010 e 25 giugno 2010
- del parere espresso dall'Arpa di cui al verbale della Conferenza dei Servizi del 25 giugno 2010 di seguito riportato "L'Arpa dichiara che la documentazione trasmessa soddisfa quanto richiesto in sede di precedente Conferenza di Servizi pertanto esprime parere favorevole all'autorizzazione in sottocategoria e alla deroga del parametro DOC ai sensi delle linee guida regionali e ai sensi dell'art. 7 del DM del 3 agosto 2005"
- del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Provincia di Taranto con nota prot. 38677/P del 21 giugno 2010 "Si esprime parere favorevole a condizione che: 1) con cadenza trimestrale siano verificate le caratteristiche quantitative e qualitative del percolato prodotto; 2) con cadenza trimestrale siano verificate le caratteristiche quantitative e qualitative del biogas; con cadenza annuale sia presentata opportuna valutazione del rischio conforme all'art. 7 del DM 3 agosto 2005 implementata con i dati di cui ai punti 1) e 2)"
- del parere del Servizio Ciclo Rifiuti e bonifiche con nota prot. 4730 del 29 giugno 2010 di conformità del sistema di monitoraggio proposto al Piano di gestione dei Rifiuti Speciali
- del parere integrativo reso dal Servizio Ciclo Rifiuti e bonifiche con nota prot. 5170 del 21 luglio 2010

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e s. m. ed i.: dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Fatte salve le premesse di cui innanzi che qui si intendono integralmente riportate

## DETERMINA

1. di inquadrare nella sottocategoria di discarica ex art. 7 c. 1 lett. c) del DM 3 agosto 2005 il comparto 1 e il comparto 2 del terzo Lotto della discarica per rifiuti speciali non pericolosi della Società Ecolivante SpA sita in Grottaglie (TA) Loc. Caprarica;
2. di stabilire che la relazione annuale che il gestore ha l'obbligo di presentare ai sensi dell'art. 10 c. 1 lett. l) del D.Lgs. 36/03 dovrà contenere il riferimento alla provenienza dei rifiuti smaltiti in discarica;
3. di stabilire che la relazione di cui al punto precedente relativa all'anno 2009 dovrà essere trasmessa entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento;



4. di stabilire che successivamente le relazioni annuali dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono;
5. di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 c. 2 del DM 3 agosto 2005, possono essere smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%;
6. di stabilire che, fatto salvo il rispetto dell'art. 7 c.1 del D.Lgs. 36/03, la deroga al parametro DOC è limitata ai rifiuti non pericolosi ai rifiuti identificati con i codici CER, già autorizzati a valle di specifica istruttoria con D.D. n. 393 del 1 luglio 2009, di seguito elencati: 070512, 100121, 170506, 190203, 190305, 190501, 190801, 190802, 190805, 190812, 190814, 191212, 191302;
7. di precisare che le deroghe concesse si intendono riferite ai soli rifiuti destinati ai comparti di discarica inquadrate in sottocategoria;
8. di stabilire che sui rifiuti oggetto di deroga il gestore dovrà effettuare, per i primi nove mesi dal rilascio della presente autorizzazione e con frequenza mensile, per ciascun CER oggetto di deroga e oggetto di conferimento nel corso del mese di riferimento, le analisi sull'eluato volte alla determinazione dei parametri di cui alla Tabella 5 del DM 3 agosto 2005 nonché del TOC, del residuo a 105°C e del residuo a 600°C.. Sui rifiuti caratterizzati dai codici CER 100121, 190203, 190305, 191302 i test sull'eluato dovranno inoltre prevedere la misura dei seguenti parametri: solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi organici clorurati. Una quota parte dei campioni prelevati ai fini delle determinazioni analitiche di cui al precedente capoverso dovrà essere adeguatamente conservata per un periodo di tre mesi, a disposizione delle Autorità competenti in materia di vigilanza e controllo;
9. di stabilire che il gestore adotti un sistema di registrazione e monitoraggio in continuo del livello di percolato nei bacini dei comparti 1 e 2 e delle portate di percolato estratte dai pozzi di raccolta asserviti al comparto 1 e al comparto 2 di discarica;
10. di stabilire che entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento vengano condotte e ultimate le prove in situ di ottimizzazione del sistema di monitoraggio del percolato volte a garantire la piena funzionalità del sistema sperimentale di evapotraspirazione e della contestuale analisi integrata dei dati per la chiusura del bilancio idrologico;
11. di stabilire che nella fase di coltivazione del comparto 2, il gestore dovrà assicurare la minimizzazione delle emissioni diffuse provenienti dal corpo di discarica, realizzando sistemi di estrazione adeguatamente dimensionati anche in funzione del rateo di produzione del biogas. Qualora la composizione del biogas non consenta il recupero energetico, lo stesso dovrà essere avviato a termodistruzione in idonea camera di combustione a temperatura  $T > 850^{\circ}$ , concentrazione di ossigeno ? 3% in volume e tempo di ritenzione ? 0,3 s.;
12. di stabilire che prima dell'avvio della coltivazione del comparto 2, il gestore dovrà presentare agli Enti un programma integrato di coltivazione del corpo di discarica e di realizzazione dei sistemi di captazione del biogas. Il sistema di captazione del biogas dovrà garantire la minimizzazione delle emissioni diffuse dal corpo della discarica da valutarsi sulla base delle campagne di monitoraggio del biogas da svolgersi secondo le modalità di cui al seguente punto;
13. di stabilire che il biogas prodotto dal corpo dei rifiuti abbancati nel comparto 2 in coltivazione dovrà essere monitorato in termini quantitativi e qualitativi. A tal fine dovranno essere condotte campagne di

monitoraggio del biogas secondo le metodologie già individuate per il comparto 1 nell'Allegato A paragrafo 2 della D.D. 393 del 1 luglio 2009 come modificata dalla D.D. 481 del 15 settembre 2009. Ad integrazione di tali misure e con cadenza mensile dovrà essere estratto un campione significativo di biogas dal corpo del comparto in coltivazione al fine della determinazione analitica dei seguenti parametri: metano, anidride carbonica, composti organici clorurati (Tab. 1 all. 5 parte IV del D.Lgs. 152/06 dal 39 al 60), composti organici aromatici (dal 19 al 23), acido solfidrico, ammoniaca, mercaptani, VOC);

14. di stabilire che, facendo salvi i contenuti delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, a valle della realizzazione della copertura provvisoria del comparto 1 il gestore dovrà procedere al collettamento e al convogliamento delle emissioni di biogas rinvenienti dai pozzi di estrazione del biogas e che il biogas estratto dovrà essere gestito in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 36/03. Il sistema di captazione del biogas dovrà garantire la minimizzazione delle emissioni diffuse dal corpo del comparto da valutarsi sulla base delle campagne di monitoraggio del biogas da svolgersi secondo le modalità di seguito indicate. Il biogas prodotto dal corpo dei rifiuti abbancati nel comparto 1 dovrà essere monitorato in termini quantitativi e qualitativi. A tal fine dovranno essere condotte campagne di monitoraggio del biogas secondo le metodologie già individuate per il comparto 1 nell'Allegato A paragrafo 2 della D.D. 393 del 1 luglio 2009 come modificata dalla D.D. 481 del 15 settembre 2009. Ad integrazione delle misure previste al punto precedente e con cadenza mensile dovrà essere estratto un campione di biogas dal corpo del comparto al fine della determinazione analitica dei seguenti parametri: metano, anidride carbonica, composti organici clorurati (Tab. 1 all. 5 parte IV del D.Lgs. 152/06 dal 39 al 60), composti organici aromatici (dal 19 al 23), acido solfidrico, ammoniaca, mercaptani, VOC);

15. di stabilire che il gestore dovrà eseguire la completa caratterizzazione chimico-fisica del percolato prodotto in ciascun comparto con cadenza trimestrale;

16. di stabilire che i dati e gli esiti delle analisi di cui ai precedenti punti, unitamente ad un prospetto sintetico recante l'indicazione su base trimestrale dei codici CER oggetto di deroga conferiti, dei relativi quantitativi e della provenienza dovranno essere trasmessi alla Regione, alla Provincia e all'Arpa con cadenza trimestrale. Tali dati dovranno pervenire entro i trenta giorni successivi al trimestre di riferimento;

17. di stabilire che il Servizio a valle della valutazione della documentazione di cui al punto precedente potrà aggiornare i contenuti della presente autorizzazione;

18. di stabilire che a valle dell'emanazione del Decreto Ministeriale sostitutivo dell'attuale DM 3 agosto 2005, il Settore Ecologia provvederà all'aggiornamento del presente provvedimento;

19. di stabilire che la valutazione del rischio conforme all'art. 7 del DM 3 agosto 2005 implementata con i dati di cui ai punti 7) e 8) venga aggiornata con cadenza annuale e trasmessa alla Regione, alla Provincia e all'Arpa;

20. di stabilire che il rifiuto di cui al codice CER 170802 (materiali di costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170802), già autorizzato con D.D. n. 426 del 3 luglio 2008 non può essere depositato in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;

21. di stabilire che il rifiuto di cui al codice CER 170604 (materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603), già autorizzato con D.D. n. 426 del 3 luglio 2008 possa essere ritirato purché sottoposto a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 248 del 29 luglio

2004 e presenti valori conformi alla tabella 1 dell'allegato 2 del DM 3 agosto 2005, da verificarsi per ciascun lotto di conferimento. Per la gestione di tale rifiuto devono essere le condizioni previste dall'Allegato 2 al DM 3 agosto 2005;

22. di stabilire che fatto salvo il rispetto dei disposti degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 3 agosto 2005 nonché delle prescrizioni impartite con D.D. n. 426 del 3 luglio 2008, il gestore dovrà adottare una specifica procedura gestionale volta a verificare a campione il rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 comma 5 del DM 3 agosto 2005. Tale procedura gestionale dovrà essere trasmessa entro venti giorni dal rilascio della presente autorizzazione alla Regione, alla Provincia e all'Arpa;

23. di stabilire che il gestore si adegui ai disposti del D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i. e che comunichi alla Regione, alla Provincia e all'Arpa l'avvenuto adeguamento;

24. di demandare agli Enti competenti in materia di vigilanza e controllo (Arpa e Provincia) il rispetto delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento;

25. di fare salvo quanto previsto dal DM 3 agosto 2005, anche con riferimento all'art. 6 del citato decreto;

26. di fare salve le prescrizioni di cui alla D.D. n. 426 del 3 luglio 2008;

27. di fare salve le prescrizioni di cui alla D.D. 393 del 1 luglio 2009 come modificata dalla D.D. 481 del 15 settembre 2009 e prorogata dalla DGR n. 1715 del 19 luglio 2010;

28. di notificare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento alla Società Ecolevante SpA;

29. di trasmettere, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento alla Provincia di Taranto, al Comune di Grottaglie, all'ARPA Puglia;

30. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

31. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio, svolto dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, è stato espletato nel rispetto della Normativa Nazionale e Regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.

Dirigente d'Uff. Inq. e Grandi Impianti  
ing. Caterina Dibitonto

Dirigente del Servizio Ecologia  
ing. Antonello Antonicelli

---